



## *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione Generale per il personale scolastico*

Ai Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

Ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali  
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise  
LORO SEDI

e, p.c. All'Ufficio di Gabinetto  
SEDE

Al Capo Dipartimento del sistema  
educativo di istruzione e di formazione  
SEDE

Alla Direzione Generale per le risorse umane  
finanziarie e i contratti  
SEDE

**Oggetto:** Articolo 230, comma 2-ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 – Stipula contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti in ruolo a tempo parziale – Prime indicazioni operative.

Come è noto, in relazione all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID-19, il Governo è intervenuto, con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “*Decreto rilancio*”), prevedendo l'adozione di specifiche misure per il settore dell'Istruzione.

Tra le varie previsioni dettate dal predetto provvedimento, particolare rilievo riveste l'art. 230, comma 2-ter.



## *Ministero dell'Istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione Generale per il personale scolastico*

La citata disposizione statuisce che: “*Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità*”.

Sulla scorta delle prescrizioni normative sopra richiamate, gli Uffici in indirizzo avranno cura di invitare le Istituzioni scolastiche, previa acquisizione della disponibilità del personale interessato dalle misure indicate, a procedere all'attivazione, nella medesima sede di titolarità, delle 18 ore aggiuntive a tempo determinato, con decorrenza dal 1 settembre 2020 e non oltre il termine del 31 dicembre p.v..

Con successiva nota, sarà diramato un apposito schema di contratto a tempo determinato da utilizzare per il riconoscimento delle ore aggiuntive.

Si fa presente che, in caso di assenza temporanea del personale che abbia stipulato i contratti di cui all'art. 230, comma 2-ter, le supplenze verranno disposte sulle sole 18 ore riconosciute con contratto a tempo indeterminato e non anche sulle ore assegnate a tempo determinato ed a completamento dell'orario di servizio.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Filippo Serra*